

- 2) Il sig. Johannes Tomana e gli altri 120 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 194 del 30.6.2012.

---

**Sentenza del Tribunale del 22 aprile 2015 — Polonia/Commissione**

(Causa T-290/12) <sup>(1)</sup>

**(«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati — Aiuti ai gruppi di produttori — Limitazione della partecipazione finanziaria dell'Unione — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Obbligo di motivazione — Leale cooperazione»)**

(2015/C 190/12)

Lingua processuale: il polacco

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente B. Majczyna e M. Szpunar, successivamente B. Majczyna e K. Straś, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Donnelly, B. Schima e D. Milanowska, successivamente B. Schima e D. Milanowska, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento dell'articolo 1, punti da 2 a 4, 6, 12 e 13, dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 3, in combinato disposto con l'articolo 3 nonché degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2012 della Commissione, del 4 aprile 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 99, pag. 21).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 250 del 18.8.2012.

---

**Sentenza del Tribunale del 16 aprile 2015 — Schlyter/Commissione**

(Causa T-402/12) <sup>(1)</sup>

**[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino — Eccezione relativa alla protezione degli obiettivi delle attività di indagine — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Articolo 6, paragrafo 1 — Parere circostanziato della Commissione riguardante un progetto di decreto relativo alla dichiarazione annuale delle sostanze allo stato di nanoparticelle, notificato dalle autorità francesi alla Commissione in applicazione delle disposizioni della direttiva 98/34/CE — Diniego d'accesso»]**

(2015/C 190/13)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Carl Schlyter (Linköping, Svezia) (rappresentanti: O. Brouwer e S. Schubert, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira, A. Tokár e C. Zadra, agenti)

*Intervenienti a sostegno del ricorrente:* Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente) e Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, C. Stege, S. Johannesson e H. Karlsson, successivamente A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg e C. Hagerman, agenti)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Repubblica francese (rappresentanti: B. Beaupère-Manokha, D. Colas e F. Fize, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 27 giugno 2012 che ha negato, durante il termine di differimento, l'accesso al parere circostanziato della Commissione riguardante un progetto di decreto relativo al contenuto e alle condizioni di presentazione della dichiarazione annuale delle sostanze allo stato di nanoparticelle (2011/673/F), notificato dalle autorità francesi in applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 217, pag. 18)

### Dispositivo

- 1) *La decisione della Commissione europea del 27 giugno 2012 che ha negato, durante il termine di differimento, l'accesso al parere circostanziato della Commissione riguardante un progetto di decreto relativo al contenuto e alle condizioni di presentazione della dichiarazione annuale delle sostanze allo stato di nanoparticelle (2011/673/F), che le era stato notificato dalle autorità francesi, in applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 luglio 1998, è annullata.*
- 2) *La Commissione supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Carl Schlyter.*
- 3) *La Repubblica francese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia supporteranno le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 343 del 10.11.2012.

### Sentenza del Tribunale del 16 aprile 2015 — Matratzen Concord/UAMI — KBT (ARKTIS)

(Causa T-258/13) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario denominativo ARKTIS — Uso effettivo del marchio — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Forma dell'utilizzo del marchio — Prova dell'uso per i prodotti registrati — Consenso del titolare del marchio»]**

(2015/C 190/14)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

*Ricorrente:* Matratzen Concord GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: I. Selting e J. Mertens, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società in accomandita (Locarno, Svizzera) (rappresentante: K. Schulze Horn, avvocato)